



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 511/2003 proposto da

BUIZZA Gianluigi, ORLANDI Antonio, BALDINI Alessandra, BRUMANA Angelo, PIOVANELLI Bruno Santo e TRUFFELLI Orietta (quest'ultima in qualità di cittadina residente), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gianfranco Fontana, Italo Ferrari e Francesco Fontana ed elettivamente domiciliati presso gli stessi in Brescia, Via Armando Diaz, n. 28;

contro

il Comune di Travagliato, in persona del Sindaco *pro tempore*, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Bezzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia, via Cadorna, 7

e nei confronti

dell'Ing. Angelo Manenti, controinteressato

non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

- della delibera della Giunta comunale 21.10.2002, n. 230, con la quale è stato conferito l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva di riqualificazione di Piazza della Libertà;

- della delibera della G.C. 27.1.2003, n. 23 di presa d'atto dell'approvazione del progetto definitivo di riqualificazione della Piazza della Libertà redatto dall'Ufficio Tecnico comunale a firma dell' Ing. Manenti;
- nonché della determinazione del Responsabile del Settore 27.1.2003, n. 47, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione della Piazza Libertà, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale a firma dell' Ing. Manenti;
- della delibera della G.C. 20.3.2003 n. 69 di presa d'atto dell'approvazione del progetto esecutivo di riqualificazione di Piazza della Libertà;
- nonché della determinazione del Responsabile del Settore 20.3.2003, n. 129, di approvazione del bando di gara - mediante pubblico incanto - inerente ai lavori di riqualificazione della Piazza della Libertà.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Travagliato;

Vista la memoria prodotta dal Comune resistente a sostegno della propria difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato come relatore, alla pubblica udienza del 10.2.2004, il dott. Antonio Massimo Marra;

Uditi, altresì, i procuratori delle parti;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 28.4.2003, tempestivamente depositato, i ricorrenti – tutti consiglieri comunali di minoranza ad eccezione della Sig.ra Orietta Truffelli, cittadina residente - premettono in punto di fatto:

che il Comune di Travagliato, nell'ambito del programma triennale dei lavori pubblici, ha previsto un intervento di riqualificazione della Piazza della Libertà, sottoposta a vincolo storico monumentale ai sensi del D.lgs 22.11.1999 n. 490;

che con deliberazione della G.C. 26.6.2000, n. 187, è stato affidato all'Arch. Mario Botta di Lugano, l'incarico per la redazione del progetto preliminare dei lavori di sistemazione della predetta Piazza; che con delibera 18.1.2001, n. 13, il medesimo organo esecutivo del Comune - a seguito di parere favorevole della Soprintendenza - ha approvato il progetto preliminare elaborato dal predetto professionista;

che con successiva delibera 21.10.2002, n. 230 la Giunta stessa affidava l'incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva delle opere all'Ing. Angelo Manenti in servizio presso l'Ufficio tecnico comunale;

che con altra delibera di Giunta datata 27.1.2003, n. 23, è stato, infine, approvato il progetto definitivo sottoposto alla valutazione della Soprintendenza per il prescritto parere;

che in data 12.3.2003 la stessa Soprintendenza ha espresso parere favorevole, indicando peraltro talune prescrizioni;

che il Responsabile dell'Area tecnica ha da ultimo approvato l'indicato progetto esecutivo di riqualificazione, con determinazione 20.3.2003, n. 128.

Avverso le predette delibere comunali e degli atti ad esse connesse, è stato proposto il presente ricorso, con cui sono stati dedotti i seguenti vizi: 1) violazione dell'art. 16 della L. 11.2.1994, n. 109 e dell'art. 25 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, poiché il progetto definitivo approvato si discosterebbe,

in modo assai marcato, dagli indirizzi e dai criteri stabiliti in quello preliminare; 2) violazione dell'art. 52, 2° comma del R.D. 23.10.1925, n. 2537, attesa la competenza esclusiva degli architetti, per i progetti inerenti ad opere da realizzarsi su beni immobili sottoposti a vincolo storico artistico;

3) violazione degli artt. 42 e 48 del D.lgs 18.8.2000, n. 267, posto che gli atti di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo sarebbero stati adottati dal Responsabile di settore anziché dalla Giunta comunale;

4) violazione dell'art. 14 della L. 11.2.1994, n. 109, essendo dichiarata la pubblica utilità dei lavori nell'atto di approvazione del progetto esecutivo anziché da quello di approvazione del progetto, definitivo;

5) illegittimità derivata in relazione alla sopra denunciata incompetenza professionale dell'ing. Angelo Manenti.

Il Comune di Travagliato si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnativa e svolgendo successivamente la propria difesa con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza di discussione.

All'udienza del 10.2.2004 la causa è stata trattenuta a sentenza.

DIRITTO

Preliminarmente devono vagliarsi le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità sollevate dal Comune di Travagliato.

Esso contesta, in primo luogo, il difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere di tutti i ricorrenti sia pure nella loro veste di consiglieri comunali che di cittadini residenti. L'ente comunale contesta poi l'improcedibilità del ricorso – almeno *in parte qua* – per tardività, atteso che alcuni degli atti

(determinazione dirigenziale 27.1.2003, n. 47 e la delibera del 21.10.2002 n. 230) sarebbero stati impugnati oltre il prescritto termine decadenziale.

Il Collegio è dell'avviso che le sollevate eccezioni debbano essere entrambe disattese, dovendosi affermare - quanto al primo profilo - che in capo ai ricorrenti sussiste senz'altro la legittimazione al ricorso, trattandosi di un interesse qualificato e differenziato rispetto alla generalità dei consociati.

Tale affermazione vale non soltanto per le sig.re Truffelli Orietta e Baldini Alessandra - entrambe residenti nelle vicinanze di detta Piazza della Libertà - in applicazione del consistente indirizzo secondo cui gli interessi in materia urbanistica, ambientale ed edilizia ricevono una tutela per così dire "oggettiva"; ma anche per gli altri ricorrenti, consiglieri di minoranza, tenuto conto che l'organo che ha emesso le delibere impugnate in questa sede è la Giunta comunale. A tal riguardo va precisato che gli Assessori comunali, al pari dei cittadini, trovano giusta tutela solo in sede giurisdizionale avverso le delibere del Consiglio come è, peraltro, confermato dalla circostanza che, sotto la vigenza della L. 8.6.1990, n. 142, veniva attribuito agli Assessori il potere di attivare il competente organo di controllo sugli atti spettanti al Consiglio comunale.

La sollevata eccezione va dunque disattesa.

Non è infine suscettibile di favorevole considerazione l'ulteriore eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso, sollevata dall'ente resistente, sul presupposto che le delibere 21.10.2002 n. 230 (pubblicata il 5.11.2002) e 27.1.2003 n. 47 (pubblicata il 29. 1.2003) sono state impugnate oltre i termini decadenziale previsti.

Si deve al riguardo osservare che in data 14.3.2003 è stata presentata all'Amministrazione resistente dal gruppo consiliare "insieme per Travagliato" richiesta di annullamento – in autotutela – degli atti di approvazione del progetto definitivo a causa della asserita incompetenza dell' Ing. Angelo Manenti ad elaborare il progetto dei lavori.

Il Responsabile dell'Area Tecnica con determinazione 20.3.2003, n. 127, ha infatti, non solo respinto tale istanza, ma ha approvato, in pari data, con determinazione n. 128, il progetto esecutivo di riqualificazione di Piazza della Libertà.

Alla stregua delle suesposte considerazioni anche detta eccezione di irricevibilità deve essere disattesa, decorrendo i termini per l'impugnazione dalla suddetta data del 20.3.2003 (di adozione delle citate determinazioni), e non come erroneamente sostenuto dal Comune dalla diversa data coincidente con la pubblicazione delle stesse.

Come emerge da quanto brevemente suesposto in fatto, la ricorrente lamenta l'illegittimità delle delibere e delle determinazioni in questa sede impugnate, sia con riferimento all'atto di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, sia con riferimento alla scelta di un professionista non avente la qualifica di Architetto, come avrebbe richiesto la prevista progettazione.

Il Comune di Travagliato, pur riconoscendo la divergenza tra progetto preliminare e progetto definitivo, osserva che il rapporto tra tali diversi momenti progettuali inerirebbe soltanto alla fisiologica evoluzione di linee meramente indicative, come del resto sarebbe comprovato dal rapporto più stringente che deve, invece, sussistere tra il progetto definitivo e quello

esecutivo, per il quale il concetto di *conformità* è stato, peraltro, oggetto di espressa previsione normativa (cfr. art. 16, 5° comma della L109/94).

Ad avviso dell'Amministrazione dovrebbe, dunque, tenersi in debito conto che, tale stretto collegamento non è invece previsto in ordine al rapporto tra progetto preliminare e progetto definitivo.

Tale ordine di idee è, peraltro, ad avviso del Collegio, infondato ed il primo motivo, con cui è stata dedotta la violazione dell'art. 16 della L. 11.2.1994, n. 109, e dell'art. 25 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, deve essere accolto.

Va al riguardo sottolineato che, in base al 4° comma dell'art. 16 della citata L. 109/94, il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto, tuttavia, delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare.

Conseguentemente, deve ritenersi senz'altro illegittima la delibera comunale con cui sono approvati sia il progetto definitivo sia quello esecutivo dell'opera in maniera incisivamente non conforme ai criteri, vincoli ed indirizzi stabiliti nel progetto preliminare così come approvato dal Consiglio comunale, posto che l'eventuale necessità o opportunità successivamente evidenziatasi di modificare le precedenti scelte adottate dal Consiglio non può non richiedere una nuova deliberazione dello stesso organo.

In particolare tra le più significative difformità emergenti dalla comparazione del progetto definitivo, approvato dal Comune di Travagliato, con il progetto preliminare, elaborato dall'Arch. Botta, possono essere richiamate le seguenti:

- la mancata realizzazione della galleria centrale sul lato nord della Piazza quale unico elemento di rilievo - preveduto dal progetto preliminare - che si erige dalla pavimentazione a terra;
- l'assenza di tale ampia galleria centrale che non permette di realizzare l'originario disegno di concentrare le differenti funzioni (di mercato di sosta, di svago che il progetto preliminare prevedeva);
- la mancata realizzazione delle due fontane, collocate alle estremità di una passeggiata e collegate tra loro da un percorso d'acqua di congiunzione attraverso apposita canalizzazione e necessarie opere idrauliche;
- la prevista struttura di sosta alla base delle future alberature che sarebbe stata assicurata da un adeguato sistema di protezione del tronco degli alberi;
- la prevista suddivisione dell'opera in stralci ben definiti, con l'esatta indicazione delle modalità con cui procedere alla posa della nuova pavimentazione nonché all'illuminazione della stessa e della costruenda pensilina.

Alla stregua delle suesposte puntualizzazioni deve inevitabilmente giungersi alla conclusione che gli indirizzi e i criteri riportati dal progetto preliminare sono stati certamente disattesi nelle successive fasi di progettazione, con conseguente illegittimità degli atti di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo.

Anche il secondo motivo d'impugnazione è fondato poiché, pur essendo indubitabile che sussiste una sostanziale equiparazione tra il titolo di Architetto e quello di Ingegnere civile, tale assimilazione deve segnare il

passo là dove una specifica normativa prescriva l'intervento di una distinta competenza, come ricorre nel caso degli immobili che presentano, come nella specie, interesse storico ed artistico.

Ed infatti, "i progetti di opere da realizzare su beni immobili sottoposti a vincolo storico ed artistico ai sensi della L. 1.6.1939, n. 1989, sono di competenza esclusiva degli architetti, con esclusione degli ingegneri (e dei geometri) a norma dell'art. 52, 2° comma del R.D. 23.10.1925, n. 2537, non valendo a negare la suddetta riserva di competenza tecnica la sopravvenuta equiparazione tra le due professioni ad opera del D.lgs. 27. 1.1992, n. 129.

Con riferimento al 3° motivo, con il quale è stata denunciata la presunta incompetenza del Responsabile del Settore in ordine all'approvazione degli atti inerenti al progetto definitivo ed esecutivo e sufficiente osservare che, trattandosi di atti *di gestione* rispetto a quelli di competenza della Giunta quest'ultimo motivo deve ritenersi infondato.

In conclusione il ricorso deve essere accolto, potendo restare assorbite l'ultima censura dedotta e quelle dedotte in via derivata.

Le spese, i diritti e gli onorari di difesa seguono la soccombenza e possono essere liquidati, in difetto di produzione di nota spese, in complessivi € 2.700,00, oltre ad oneri di legge.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia – in accoglimento del ricorso in epigrafe annulla le delibere impugnate.

Condanna il Comune di Travagliato a corrispondere ai ricorrenti la somma di €2.700,00, oltre ad I.V.A. e C.P.A., a titolo di spese, diritti ed onorari di difesa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia, il 10.2.2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in pubblica udienza, con l'intervento dei signori:

Francesco Mariuzzo - Presidente
Stefano Tenca - Giudice
Antonio Massimo Marra - Giudice estensore

NUMERO SENTENZA	925 / 2004
DATA PUBBLICAZIONE	24 - 08 - 2004